

Il Giudice,
 letta la domanda di proroga del periodo di trattamento presso il C.T.E. di S. Maria C.V. presentata dal Questore di Caserta, ai sensi dell'art. 21, c. 2°, di d. lgs. 28.1.2008 n. 25 riguardo a **BOUZIDI Haithem** nato a **Siliana (Tunisia)** il 01.01.1991 per il quale era già stato disposto il trattamento presso il suddetto C.T.E. con decreto n. Cat. A11/2009/Imm n. 576 del 21.04.2011, convalidato dal Giudice di Pace di S. Maria C.V. con provvedimento in data 23.04.2011;
 sentito l'interessato all'udienza camerale del 16.05.2011 con l'assistenza del suo difensore;
 considerato che il predetto ha presentato in data 03.05.2011 domanda di protezione internazionale o asilo politico, per la quale la Questura ha avviato la procedura di esame prioritario, ai sensi dell'art. 28 del d. lgs. n. 25/2008;
 considerato che l'efficacia del suddetto provvedimento di trattamento cesserà in data 21.05.2011;
 ritenuto, riguardo alle osservazioni della difesa, che
 1) eventuali vizi del provvedimento di convalida adottato dal Giudice di Pace non possono essere presi in considerazione in questa sede e possono esser fatti valere solo con l'impugnazione;
 2) l'eccezione di intempistività dell'udienza camerale per l'audizione dell'interessato, fissata oltre 48 ore dopo la presentazione della richiesta da parte della Questura, deve ritenersi infondata;
 se è vero, infatti, che al provvedimento di proroga del termine di trattamento richiesto dal Questore ai sensi dell'art. 21, c. 2°, di d. lgs. 25/08 devono ritenersi applicabili le stesse norme di garanzia previste per l'adozione del provvedimento di proroga richiesto ai sensi dell'art. 14, c. 5°, di lgs. n. 286/98, e se è vero che la Corte di Cassazione, nello statuire che un'interpretazione costituzionalmente orientata del citato art. 14 porta a ritenere che le garanzie processuali a tutela del diritto di difesa e del contraddittorio, espressamente previste dal 4° comma di tale disposizione in relazione all'adozione del provvedimento di convalida del decreto di trattamento, debbano intendersi estese anche all'adozione del provvedimento di proroga del termine di trattamento, di cui al 5° comma della medesima disposizione, ha aggiunto, apoditticamente, che anche sulla richiesta di proroga il giudice debba provvedere entro 48 ore dal momento della presentazione della richiesta (Cass. 24.2.10 n. 4544; id. 25.11.10 n. 23893), è altresì vero che tale affermazione, che costituiscono degli *obiter dicta*, atteso che la suprema Corte era chiamata a pronunciarsi sulla questione se fosse legittima l'adozione *de piano* del decreto di proroga del termine di trattamento, senza l'audizione dell'interessato assistito dal suo difensore, ma non a statuire se sulla richiesta di proroga il giudice debba pronunciarsi entro 48 ore, non possono trovare adesione;
 mentre, infatti, con l'adozione da parte del Questore del decreto di trattamento, il cittadino straniero si trova in uno stato di limitazione della libertà personale derivante da un provvedimento di polizia, con la conseguenza che la tutela del diritto alla libertà personale impone che vi sia un immediato intervento di un giudice, che possa verificare se sussistano le condizioni, in presenza delle quali la legge consente tale limitazione della

8

TRIBUNALE DI S. MARIA C.V.
 Ufficio Volontaria Giurisdizione



16-5-2011

P.R. Vignola

Il Giudice

UFFICIO DEL GIUDICE
MARIAS

S. Maria C.V., 16-5-11
C.I.E. di S. Maria C.V. di BOUZIDI Hatthem nato a Siliana (Tunisia) il 01.01.1991
di trenta giorni e cioè sino al 28-5-11 il periodo di trattamento presso il
proroga
visto l'art. 21, c. 2°, di d. lgs. 28.1.2008 n. 25;

l'istanza di proroga;
Territoriale di Caserta deve esaminare in relazione alla nota emergenza di afflusso di
migranti dovuta alle crisi politiche in atto in Tunisia ed in Libia, la ritenere giustificata
ritenuto che l'ingente numero di procedure di esame prioritario che la Commissione

P.R. Vignola



non può che tenersi conto della scadenza indicata nei precedenti provvedimenti;
il termine di trattamento fissato dal Questore e convalidato dal Giudice di pace, sicché
considerato che l'art. 21 d.lgs n. 25/2008 investe il giudice del solo potere di prorogare
to convalidato;

no a quando non sia venuto a scadenza il termine di efficacia del decreto di trattamento-
cazione e deve affermarsi che il decreto di proroga può esser legittimamente emesso fi-
neppure la *eadem ratio*, deve escludersi che il termine invocato dalla difesa trovi appli-
il quale i termini devono esser prorogati prima della loro scadenza) e poiché non vi è
del provvedimento di proroga (sicché si tratta solo di rispettare il principio generale per
ne discende che, poiché le norme esaminate non pongono alcun termine per l'adozione
della richiesta da parte del Questore;
la proroga sia disposta in via d'urgenza entro le 48 ore successive alla presentazione
nessuna esigenza di tutela del diritto di libertà o del diritto di difesa impone, invece, che
ficata da un provvedimento giurisdizionale;
venga a trovarsi anche solo per poche ore in una situazione di limitata libertà non giusti-
di efficacia del decreto di trattamento convalidato, in modo da evitare che il trattenuo
razione dall'art. 21, c. 2°, d. lgs. n. 25/08) sia disposta prima della scadenza del termine
nimento della domanda di asilo politico o di protezione internazionale presa in conside-
n. 286/98, ovvero dalla presentazione da parte del cittadino straniero in regime di tratte-
cata dalle difficoltà di identificazione prese in considerazione dall'art. 14, c. 5°, d. lgs.
un periodo di trenta giorni e l'unica esigenza da assicurare è che la proroga (se giusti-
vedimento di trattamento) che giustifica pienamente il protrarsi di tale situazione per
sonale già in virtù di un provvedimento giurisdizionale (il decreto di convalida del prov-
chiesta di proroga il cittadino straniero si trova in una situazione di limitata libertà per-
(a pena di inefficacia del decreto di trattamento) entro le 48 ore, nell'ipotesi della ri-
libertà, onde ben s'intende la *ratio* della norma, che impone che la convalida intervenga

deve ritenersi infondata;
 se è vero, infatti, che al provvedimento di proroga del termine di trattamento richiesto dal Questore ai sensi dell'art. 21, c. 2°, d. lgs. 25/08 devono ritenersi applicabili le stesse norme di garanzia previste per l'adozione del provvedimento di proroga richiesto ai sensi dell'art. 14, c. 5°, d. lgs. n. 286/98, e se è vero che la Corte di Cassazione, nello statuire che un'interpretazione costituzionalmente orientata del citato art. 14 porta a ritenere che le garanzie processuali a tutela del diritto di difesa e del contraddittorio, espressamente previste dal 4° comma di tale disposizione in relazione all'adozione del provvedimento di convalida del decreto di trattamento, debbano intendersi estese anche all'adozione del provvedimento di proroga del termine di trattamento, di cui al 5° comma della medesima disposizione, ha aggiunto, apoditticamente, che anche sulla richiesta di proroga il giudice debba provvedere entro 48 ore dal momento della presentazione della richiesta (Cass. 24.2.10 n. 4544; id. 25.11.10 n. 23893), e altresì vero che tale affermazione, che costituiscono degli *obiter dicta*, atteso che la suprema Corte era chiamata a pronunciarsi sulla questione se fosse legittima l'adozione *de piano* del decreto di proroga del termine di trattamento, senza l'audizione dell'interessato assistito dal suo difensore, ma non a statuire se sulla richiesta di proroga il giudice debba pronunciarsi entro 48 ore, non possono trovare adesione;

mentre, infatti, con l'adozione da parte del Questore del decreto di trattamento, il cittadino straniero si trova in uno stato di limitazione della libertà personale derivante da un provvedimento di polizia, con la conseguenza che la tutela del diritto alla libertà personale impone che vi sia un immediato intervento di un giudice, che possa verificare se sussistano le condizioni, in presenza delle quali la legge consente tale limitazione della

2) l'eccezione di intempestività dell'udienza camerale per l'audizione dell'interessato, fissata oltre 48 ore dopo la presentazione della richiesta da parte della Questura,

con l'impugnazione;

1) eventuali vizi del provvedimento di convalida adottato dal Giudice di Pace non

ritenuto, riguardo alle osservazioni della difesa, che

21.05.2011;

considerato che l'efficacia del suddetto provvedimento di trattamento cesserà in data

28 del d. lgs. n. 25/2008;

considerato che il predetto ha presentato in data 02.05.2011 domanda di protezione internazionale o asilo politico, per la quale la Questura ha avviato la procedura di esame

considerato che il predetto ha presentato in data 02.05.2011 domanda di protezione internazionale o asilo politico, per la quale la Questura ha avviato la procedura di esame

sentito l'interessato all'udienza camerale del 16.05.2011 con l'assistenza del suo difensore;

ha C.V. con provvedimento in data 23.04.2011;

il quale era già stato disposto il trattamento presso il suddetto C.I.E. con decreto n. Cat. A11/Imm/2011 n. 5722 del 21.04.2011, convalidato dal Giudice di Pace di S. Maria

n. 25 riguardo a DRIDI Mohamed Ali nato a Mejez Ali (Tunisia) il 20.05.1979 per

C.V. presentata dal Questore di Caserta, ai sensi dell'art. 21, c. 2°, di d. lgs. 28.1.2008

letta la domanda di proroga del periodo di trattamento presso il C.I.E. di S. Maria

Il Giudice,

TRIBUNALE DI S. MARIA C.V.
 Ufficio Volontaria Giurisdizione



8

libertà, onde ben s'intende la ratio della norma, che impone che la convalida intervenga (a pena di inefficacia del decreto di trattamento) entro le 48 ore, nell'ipotesi della richiesta di proroga il cittadino straniero si trova in una situazione di limitata libertà personale già in virtù di un provvedimento giurisdizionale (il decreto di convalida del provvedimento di trattamento) che giustifica pienamente il protrarsi di tale situazione per un periodo di trenta giorni e l'unica esigenza da assicurare è che la proroga (se giustificata dalle difficoltà di identificazione prese in considerazione dall'art. 14, c. 5°, d. lgs. n. 286/98, ovvero dalla presentazione da parte del cittadino straniero in regime di trattamento della domanda di asilo politico o di protezione internazionale presa in considerazione dall'art. 21, c. 2°, d. lgs. n. 25/08) sia disposta prima della scadenza del termine di efficacia del decreto di trattamento convalidato, in modo da evitare che il trattamento venga a trovarsi anche solo per poche ore in una situazione di limitata libertà non giustificata da un provvedimento giurisdizionale;

nessuna esigenza di tutela del diritto di libertà o del diritto di difesa impone, invece, che la proroga sia disposta in via d'urgenza entro le 48 ore successive alla presentazione della richiesta da parte del Questore;

ne discende che, poiché le norme esaminate non pongono alcun termine per l'adozione del provvedimento di proroga (sicché si tratta solo di rispettare il principio generale per il quale i termini devono essere prorogati prima della loro scadenza) e poiché non vi è neppure la *eadem ratio*, deve escludersi che il termine invocato dalla difesa trovi applicazione e deve affermarsi che il decreto di proroga può essere legittimamente emesso finno a quando non sia venuto a scadenza il termine di efficacia del decreto di trattamento convalidato;

considerato che l'art. 21 d.lgs. n. 25/2008 investe il giudice del solo potere di prorogare il termine di trattamento fissato dal Questore e convalidato dal Giudice di pace, sicché non può che tenersi conto della scadenza indicata nei precedenti provvedimenti;



sitenuto che l'ingente numero di procedure di esame prioritario che la Commissione Territoriale di Caserta deve esaminare in relazione alla nota emergenza di afflusso di migranti dovuta alle crisi politiche in atto in Tunisia ed in Libia, fa ritenere giustificata l'istanza di proroga;

visto l'art. 21, c. 2°, d. lgs. 28.1.2008 n. 25;

proroga

di trenta giorni e cioè sino al 20-5-11 il periodo di trattamento presso il C.I.E. di S. Maria C.V. di DRIDI Mohamed Ali nato a Mejer Ali (Tunisia) il

20.05.1979

S. Maria C.V., 16-5-11

Il Cancelliere
L'ASSISTENTE
GIUDIZIARIO

Il Giudice

16-5-11